

COMUNE DI ORCO Feglino

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
IMMOBILI COMUNALI A ENTI SENZA SCOPO DI
LUCRO**

Art. 1 – OGGETTO

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e l'attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, il Comune di Orco Feglino intende assegnare in uso immobili comunali non utilizzate per fini istituzionali, quale sostegno logistico per tali organismi.
2. Tali immobili saranno assegnati ad Associazioni, Enti o altra Organizzazione che perseguono finalità di interesse pubblico nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale come definiti al successivo articolo 2 non utilizzati per fini istituzionali.

Art. 2 – DESTINATARI DEI LOCALI

1. Ai fini del presente regolamento e per il conseguimento delle sopra indicate finalità, possono presentare richiesta di utilizzo di locali comunali le Associazioni e Organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. le associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, con iscrizione nell'apposito registro nazionale o regionale;
 - b. le organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 con iscrizione nell'apposito registro nazionale o regionale;
 - c. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e in generale tutte le associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro, i comitati che svolgono un'attività di interesse per la comunità locale, che abbiano sede legale nel Comune o che operino sul territorio comunale da almeno tre anni, iscritte e non in albi statali, regionali o provinciali;
2. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali o a gruppi di culto confessionali e non, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
3. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno comunque svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:
 - a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria
 - b) attività di tutela dell'ambiente e della specie animale
 - c) attività di protezione civile
 - d) attività di educazione e formazione
 - e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani
 - f) attività culturali, scientifiche o di informazione
 - g) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo, culturale, artistico nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale.
4. I soggetti di cui sopra devono inoltre avere sede legale ed operare nel Comune di Orco Feglino.

La giunta comunale potrà concedere l'utilizzo di locali anche ad Associazioni che non hanno sede nel Comune di Orco Feglino ma che operano nell'ambito del territorio comunale, avendo riguardo all'utilità sociale e ai benefici per la comunità locale conseguiti da tali Associazioni.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI E DESTINAZIONE

1. La Giunta Comunale con atto proprio individua i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 2 c.3, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nella delibera:
 - a) Vengono individuati i locali da assegnare in comodato d'uso gratuito e quelli da assegnare a canone agevolato;
 - b) Viene determinata la durata dell'affidamento che non potrà essere inferiore a 6 mesi nè superare i 5 anni.

Art. 4 – FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI

1. L'affidamento in uso di locali necessari per **ospitare** la sede sociale dell'Associazione o dell'Ente di cui all'Art.2 avviene tramite lo strumento giuridico del comodato gratuito prevedendo a carico del comodatario i soli costi di manutenzione ordinaria e di gestione quali, a titolo esemplificativo spese per le utenze, pulizie e per la registrazione del contratto di comodato se dovuto;
2. L'assegnazione in uso di locali da utilizzarsi per attività connesse all'esercizio svolto dall'Associazione o dell'Ente di cui all'Art.2 avviene a canone agevolato.
3. Il canone determinato dall'ufficio tecnico comunale, allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l'interesse pubblico a promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni che conseguono le finalità di cui all'art. 2 e l'interesse economico della pubblica amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, sarà ridotto del 50%, sui valori del canone di mercato.
4. Il canone così determinato sarà soggetto ad indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.

Art. 5 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.

1. Il comune provvede periodicamente a rendere noto l'elenco degli immobili disponibili per l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2 mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale.
2. L'affidamento degli immobili avverrà a seguito di un'istruttoria condotta dal responsabile del settore Tecnico in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
 - a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel Comune, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
 - b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
 - c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica:
3. Le richieste di utilizzo devono contenere:
 - ✓ statuto dell'Associazione / Ente
 - ✓ ultimo bilancio approvato
 - ✓ elementi utili all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di

volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);

- ✓ elementi utili alla verifica dell'attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti);
- ✓ l'indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale);
- ✓ l'indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
- ✓ n. dei soci iscritti alla data di presentazione della richiesta;
- ✓ ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

Art. 6 CONTROLLI

1. I soggetti assegnatari sono tenuti a trasmettere idonea documentazione volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in funzione dell'attività svolta.
2. La mancata presentazione della documentazione suddetta o la verifica da parte del Comune dell'insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.

Art. 7 - RESPONSABILE

1. Il Responsabile del procedimento di assegnazione degli immobili è il Responsabile del Settore Tecnico che cura tutte le attività necessarie per l'istruttoria.

Art. 8 - DURATA

1. La durata dell'assegnazione dei beni di cui sopra non può essere inferiore a sei mesi e superiore a cinque anni.
2. Durate diverse potranno essere stabilite, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta da soggetto beneficiario o alle esigenze del comune.

Art. 9 - DECADENZA

1. Il contratto di assegnazione deve prevedere clausola di decadenza, con l'obbligo da parte dell'assegnatario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, correlata a:
 - Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 6 mesi dalla scadenza;
 - Risccontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato, entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del responsabile competente;
 - Mancato rispetto del divieto di subaffidamento;
 - Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
 - Mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 10.
2. Viene, altresì, dichiarata la decadenza dell'affidamento in presenza di motivi di interesse pubblico.

Art. 10 - ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

1. L'assegnatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di affidamento da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.
2. L'assegnatario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.
3. L'assegnatario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista nell'affidamento la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.
4. Si impegna inoltre a favorire, a seguito di formale richiesta, la fruizione degli spazi concessi ad altre Associazioni operanti sul territorio comunale mediante stipula di adeguati accordi di collaborazione.
5. L'assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.
6. All'assegnatario è vietata la sub-affidamento senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente pena l'immediata decadenza dall'affidamento, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.
7. Sono poste a carico dell'assegnatario le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile nonché gli oneri di qualunque natura relativi alla gestione dello stesso (pulizia, fornitura di energia, acqua, ecc.). A tal fine l'assegnatario dovrà provvedere, nei termini assegnati dall'Amministrazione concedente alla volturazione a suo nome dei contatori relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua e gas.
8. L'assegnatario è comunque obbligato a pagare il canone dovuto nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dall'affidamento. L'assegnatario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nell'affidamento.
9. L'assegnatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dall'Amministrazione comunale in qualunque momento.
10. L'assegnatario è tenuto a stipulare idonea Polizza assicurativa R.C. nei confronti dei terzi per l'attività svolta, nonché per eventuali danni causati al Comune in ordine agli immobili concessi, con un massimale stabilito dal comune.
11. L'assegnatario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
12. L'assegnatario manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente conseguenti all'utilizzo dell'immobile assegnato, nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio del medesimo;

Art. 11 - SPESE A CARICO DEL ASSEGNETARIO

1. Tutte le spese inerenti all'affidamento ed il relativo contratto e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico dell'assegnatario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti.

Art. 12 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le concessioni, locazioni ed i comodati attualmente in atto sino alla naturale scadenza delle medesime regolamentate con altra norma.
2. Il presente regolamento abroga ogni precedente ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si richiamano le norme del codice civile e le leggi speciali vigenti.